



# COMUNE DI CERIANA

Provincia di Imperia



Prot. 3797

Ceriana, 14/10/2021

**A tutti i dipendenti**

**A tutti gli Amministratori**

**Ai fornitori di servizi esterni e loro personale**

**Oggetto: ISTRUZIONI OPERATIVE - GESTIONE VERIFICHE POSSESSO CERTIFICATO VERDE CD. GREEN PASS PER ACCESSO LUOGHI DI LAVORO – SEDE COMUNALE**

## **Premessa**

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso a tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni **l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass)** di cui all'articolo 9, comma 2 del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Nello specifico l'obbligo decorre **dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.**

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Si ricorda che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione a cui è tenuto il lavoratore qualora dovesse contrarre il Covid-19.

Si fa comunque riferimento alle linee guida della Funzione Pubblica sottoscritte dal PCDM in data 12-10-2021.

## **Contenuto dell'obbligo**

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, **l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio è consentito esclusivamente se è in possesso del "green pass"** (acquisito o perché si è sottoposto al vaccino, o perché si è sottoposto al tampone o perché è stato affetto dal Covid) e se è in grado di esibirlo.

Il possesso della certificazione verde – che non può mai essere autocertificato - e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso in servizio, o comunque nel momento in cui viene effettuato un controllo a campione da parte dell'Amministrazione.

**Si porta l'attenzione sul fatto che il lavoratore non può essere adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, né è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da assegnare al lavoro agile sulla base del mancato possesso del "green pass".**

Va poi sottolineato come il nuovo obbligo di «possedere e di esibire su richiesta» il green pass sia stato ulteriormente esteso, oltre che ai dipendenti dell'Ente, anche al personale delle imprese appaltatrici ed «a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1 (cfr. art. 9-quinquies,

# COMUNE DI CERIANA

Provincia di Imperia

comma 2), nonché, in applicazione del medesimo art. 9-quinquies, comma 11, ai soggetti titolari di cariche elettive e ai rappresentanti degli organi di indirizzo politico amministrativo.

Il controllo non deve essere effettuato nei confronti degli utenti che accedono alla sede comunale per usufruire dei servizi istituzionali.

## **Controllo del “green pass”**

L'Amministrazione individua, attraverso formale atto di incarico conferito dal Segretario comunale in qualità di Responsabile del personale, il personale adibito al controllo del possesso della certificazione verde, il quale effettuerà la verifica con cadenza quotidiana, prioritariamente nel momento dell'accesso alla sede di lavoro da parte dei dipendenti, utilizzando esclusivamente il dispositivo e l'applicazione informatica appositamente predisposti (VerificaC19).

Tale controllo sarà effettuato prioritariamente su tutto il personale in servizio al momento dell'accesso alla sede di lavoro.

In caso di impossibilità oggettiva della verifica puntuale, il controllo sarà effettuato a campione, purché ogni giorno sia controllato **almeno il 20%** del personale presente in servizio, con criteri di rotazione.

In caso di assenza di certificazione verde Covid-19 o di rifiuto di esibizione della certificazione, il personale non potrà accedere alla sede di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. Se ha già avuto accesso alla sede di lavoro dovrà essere allontanato e dovrà essere inviata al Prefetto, a cura del Responsabile del personale, la segnalazione di cui al successivo paragrafo.

La modalità di controllo giornaliero sopra descritta sarà superata non appena verrà reso disponibile per tutte le Amministrazioni il sistema di verifica automatizzata già in uso presso le scuole statali e grazie al quale sarà possibile verificare il possesso del “green pass” senza richiederne l'esibizione al dipendente.

Sempre con riferimento alle modalità dei controlli va sottolineato come ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali dei dipendenti abbiano indotto il Legislatore a precisare che «le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10». Quest'ultima disposizione è stata adottata con il D.P.C.M. 17 giugno 2021 (recante Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del D. L. 22 aprile 2021, n. 52), il quale, all'art.13, comma 5 testualmente dispone che «l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, (...)» salvo che per l'applicazione delle sanzioni in caso di accertata violazione.

Va da sé che i soggetti incaricati dei controlli saranno tenuti a mantenere il più stretto riserbo sugli esiti delle verifiche e potranno comunicarli solamente ai referenti indicati dal delegante nel provvedimento di delega.

In tale ottica, anche con la finalità di accelerare i controlli viene consigliato al personale di preparare il proprio green pass prima di accedere alla sede di lavoro, in modo da poterlo rapidamente esibire al momento del controllo.

# COMUNE DI CERIAANA

Provincia di Imperia

Con riferimento ai controlli relativi al personale che utilizzerà il tampone antigenico rapido o molecolare per entrare al lavoro, si dispone che i predetti dipendenti possano essere ammessi al lavoro sulla base di una certificazione verde Covid-19 valida al momento dell'ingresso all'inizio del turno di lavoro e che possano rimanere in servizio fino a fine turno, anche se la certificazione verde dovesse perdere la propria validità nel corso della giornata lavorativa.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Per accedere all'amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass" – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura). In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Nelle more del rilascio del relativo applicativo annunciato dalla funzione pubblica, il personale che rientri nei casi di esenzione potrà accedere senza essere assoggettato ad alcun controllo – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

## ***Modalità verifica***

Ogni verificatore (dipendente incaricato del controllo) richiede la Certificazione al lavoratore, il quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo, e richiedere l'esibizione di documento d'identità in corso di validità, verificandone la corrispondenza dei dati anagrafici del documento d'identità con quelli visualizzati dall'Applicazione).

# COMUNE DI CERIANA

Provincia di Imperia

Fasi verifica:

1. Richiesta esibizione QR Code Certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione;
2. Scansione tramite applicazione “VerificaC19”;
3. Richiesta esibizione documento di identità qualora i dati anagrafici del certificato non siano congruenti con la persona verificata;
4. Verifica corrispondenza dati anagrafici e corrispondenza dei dati anagrafici del documento d'identità con quelli visualizzati dall'Applicazione (se verificata la condizione di cui al punto 3);
5. Accesso al luogo di lavoro se il certificato è valido e c'è corrispondenza tra i dati;
6. Non è consentito l'accesso al lavoratore e lo stesso viene invitato ad allontanarsi dall'ingresso dell'attività se il certificato risulta non valido o scaduto;
7. Non è consentito l'accesso al lavoratore in caso di mancata corrispondenza dei dati anagrafici del documento d'identità con quelli visualizzati dall'Applicazione;
8. Non è consentito l'accesso al lavoratore qualora il certificato di esenzione esibito non presenti tutte le caratteristiche di cui di cui paragrafo successivo (8).

Il verificatore non consente l'accesso all'interessato qualora:

- L'applicazione VerificaC19 darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato;
- Qualora l'interessato non esibisca il certificato verde;
- Qualora l'interessato non fornisca un certificato di esenzione valido;
- Qualora l'interessato presenti Certificazione Verde con dati anagrafici differenti da quelli posseduti (considerate le limitatissime dimensioni dell'ente in cui il verificatore conosce il personale e gli amministratori per conoscenza diretta, il documento di identità sarà richiesto ai fornitori esterni, quando i dati siano evidentemente incongruenti, per età, personale, conoscenza diretta etc)

Il verificatore consente l'accesso ai luoghi di lavoro al lavoratore che, seppur sprovvisto di Certificazione Verde, è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione.

*L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.*

# COMUNE DI CERIAANA

Provincia di Imperia

In caso di malfunzionamento nella scansione delle Certificazioni verdi COVID-19 disinstallare e riscaricare l'applicazione. Se i problemi dovessero persistere, chiamare il numero verde 800.91.24.91 che risponde tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Il verificatore annota nel registro giornaliero il progressivo delle verifiche effettuate secondo il fac simile a disposizione.

Il verificatore comunica al Responsabile del Personale l'eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde anche per il tramite di modulistica ad hoc;

Si ribadisce che il verificatore non deve effettuare fotografie, copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi. Inoltre il verificatore **non** conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi. Infine, il verificatore non può cedere l'incarico se non autorizzato dal datore di lavoro, ed avverte il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.

Ricordiamo ancora che il verificatore **non** deve chiedere alle persone verificate se:

- sono/non sono vaccinati;
- se possono vaccinarsi e/o perché no;
- sussiste l'intenzione di vaccinarsi;
- motivazioni legate alla propria scelta.

L'unica informazione che il datore di lavoro deve richiedere e gestire è se il lavoratore è dotato al momento di green pass o meno. Non può quindi chiedere se il green pass in possesso "è stato rilasciato a seguito di (a titolo non esaustivo):

- vaccinazione;
- guarigione;
- test rapido ecc.

Il datore di lavoro, l'ufficio personale, il verificatore, o chi per essi, non possono chiedere al soggetto verificato, se possono/vogliono vaccinarsi ed eventuali motivazioni per evitare situazioni discriminatorie legate alle diverse convinzioni personali e/o alle condizioni di salute. L'obiettivo delineato è quello di tutelare la privacy di coloro che non vogliono/non possono vaccinarsi a causa di patologie preesistenti o condizioni di salute non idonee.

Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

## Sanzioni

Il mancato possesso ed esibizione del *green pass* producono le sanzioni previste dall'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 che si applicano nei seguenti casi:

a) **mancato accesso al luogo di lavoro dovuto al mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19:**

# COMUNE DI CERIANA

Provincia di Imperia

L'assenza dal servizio sarà considerata ingiustificata dopo che l'Ufficio Personale, verificato che l'assenza non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all'interessato (anche con una semplice e-mail) l'assenza ingiustificata rilevata.

Laddove il controllo all'accesso verifichi la mancanza del possesso della certificazione o il rifiuto a produrla, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza all'Ufficio Personale il nominativo del lavoratore al quale non è stato consentito l'accesso.

In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata e a questa consegue la mancata retribuzione e versamento della contribuzione. Il rapporto di lavoro risulta quindi sospeso a tutti gli effetti, determinando un periodo non coperto anche ai fini del calcolo pensionistico.

## b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde Covid-19:

Si tratta del caso in cui il lavoratore, pur sprovvisto del "Green pass", entra comunque in servizio e il controllo venga effettuato in un momento successivo all'accesso alla sede di lavoro.

In questa circostanza, l'addetto che ha proceduto all'accertamento dopo aver invitato il lavoratore sprovvisto di certificazione a lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica all'Ufficio Personale l'assenza ingiustificata. Nel contempo, l'Ufficio Personale comunica la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 (sanzione amministrativa di una somma da 400 a 1000 euro) e segnala la violazione all'ufficio procedimenti disciplinari.

## Dati personali

Il verificatore non potrà raccogliere alcun dato ulteriore e non potrà conservare i dati identificativi, né fare fotografie o copia cartacea o digitale della certificazione o del documento d'identità; non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle Certificazioni Verdi ad eccezione dei dati necessari all'accertamento delle infrazioni rilevate e del report sui controlli a campione effettuati.

### DATI PERSONALI TRATTATI:

Interessati a cui si riferiscono i dati	tipo di dati	Finalità	Modalità di Trattamento	Trattamenti
Soggetti che accedono alla struttura	Dati riportati sulla carta d'identità (dati anagrafici, residenza, cittadinanza, CF)	Obbligo legale	Cartaceo o digitale	Accesso

I dati personali non dovranno in alcun modo essere raccolti o memorizzati sul dispositivo dell'incaricato e non dovranno essere in alcun modo comunicati a terzi..

# COMUNE DI CERIANA

Provincia di Imperia

Le presenti istruzioni operative potranno essere oggetto di revisione e aggiornamento in caso di modifiche normative od organizzative successivamente intercorse.

Ceriana, 14 ottobre 2021

Firmato

Il Segretario / Responsabile del Personale

Dott.ssa Stefania Caviglia

# COMUNE DI CERIANA

## **Informativa resa all'interessato (lavoratori, fornitori, collaboratori, volontari etc) per il trattamento dei dati personali**

*(ai sensi dell'articolo del Regolamento (UE) 679/2016)*

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito "GDPR"), il Comune di Ceriana individuato quale Titolare del Trattamento, Le fornisce alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che saranno eventualmente assunti per l'attività di verifica delle "certificazioni verdi COVID-19".

Più precisamente, la presente informativa viene rilasciata in virtù dell'art. 9 - septies del D.L. 52/2021 ("Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato"), che prevede dal 15 ottobre 2021 l'obbligo per i volontari e lavoratori a qualsiasi titolo per un'azienda privata di esibire una valida certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro.

### 1. Dati personali trattati

Il personale addetto effettuerà le seguenti verifiche:

- verifica del QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) attraverso l'applicazione "App Verifica C19", in conformità alle modalità previste dalla legge;
- verifica della certificazione (digitale o cartacea) riferibile ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale;
- richiesta di esibizione di documento in corso di validità idoneo a verificare la corrispondenza dei dati anagrafici ivi contenuti rispetto a quelli visualizzati dall'App (ad esempio, badge aziendale).

DATI PERSONALI TRATTATI:

Interessati a cui si riferiscono i dati	tipo di dati	Finalità	Modalità di Trattamento	Trattamenti
Soggetti che accedono alla struttura	Dati riportati sulla carta d'identità (dati anagrafici, residenza, cittadinanza, CF)	Obbligo legale	Cartaceo o digitale	Accesso

Il trattamento dei dati personali avrà esclusivamente ad oggetto la verifica in ordine all'autenticità, validità ed integrità delle predette certificazioni (oltre alle generalità del loro intestatario).

Sarà sufficiente mostrare il QR Code della certificazione. Il QR Code non rivela l'evento sanitario che ha generato la certificazione verde: le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad assicurare che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della certificazione.

### 2. Categorie di Interessati

Chiunque svolga per le Società un'attività lavorativa a qualsiasi titolo (anche tramite contratto esterno), inclusi i soggetti che svolgono attività di formazione o di volontariato e che per lo svolgimento della propria attività devono accedere alle sedi o ai siti delle Società in cui la predetta attività è svolta.

### 3. Finalità del trattamento

La finalità del trattamento consiste nel verificare il possesso di valida certificazione al fine di consentire (o meno) l'accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto della tutela della salute dei lavoratori e

del contenimento e prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, oltre che nella eventuale irrogazione di misure di sospensione, retribuzione e compenso e di ogni misura, anche sanzionatoria, prevista dalla legge.

#### 4. Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR, consistente nell'Impiego di certificazioni verdi COVID-19 in conformità all'art. 9-septies del D.L. n. 52/2021.

#### 5. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati di cui al precedente paragrafo 1) è necessario per poter accedere alle attività del Titolare del trattamento. In caso di mancato adempimento alle disposizioni di legge, l'interessato non potrà accedere alle attività e ai siti del Titolare del trattamento volta per volta individuato.

#### 6. Conservazione dei dati personali

Le attività di verifica delle certificazioni non comportano, in alcun caso, la raccolta dei Suoi Dati Personali.

L'attività di esibizione del documento identificativo, al fine di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici ivi contenuti rispetto a quelli visualizzati dall'App, non comporta la conservazione delle Sue informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

In caso di verifica dall'esito negativo, i dati vengono conservati per il periodo necessario all'applicazione delle misure previste dalla legge, che cesserà nel momento in cui verrà esibita valida certificazione o fino alla cessazione dello stato di emergenza. Nel caso in cui dovessero insorgere dei contenziosi in relazione alle predette misure, i dati saranno conservati fino alla conclusione del contenzioso.

#### 7. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati

Titolare del Trattamento dei dati personali è COMUNE DI con sede legale VIA (). L'attività di verifica potrà essere svolta (i) per conto del Titolare del trattamento, da soggetti nominati come Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative autorizzati dal Titolare al trattamento o dal Responsabile del trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative ai sensi dell'art. 29 GDPR.

#### 8. Diritti dell'interessato

La informiamo che, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, Lei potrà esercitare specifici diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento (diritti di accesso ai dati, di rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità, di proporre reclamo all'autorità di controllo competente), compatibilmente con le modalità di trattamento sopra descritte.

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti precedentemente indicati, potrà scrivere al Responsabile della protezione dei dati (DPO) I.S.E.C. Srl contattabile ai seguenti riferimenti: Email: [dpo@isercsrl.com](mailto:dpo@isercsrl.com) PEC: [isercsrl@legalmail.it](mailto:isercsrl@legalmail.it)

Ceriana, 14 ottobre 2021

Il Segretario comunale  
Dott.ssa Stefania Caviglia